



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 03/01/2013

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Approvazione variante urbanistica.

L'assessore all'Urbanistica ing. Arturo ROVITO relaziona quanto segue:

il Sig. FANULI Cosimo in qualità di amministratore Unico dell'Oasi Salentina s.r.l. con sede in San Pancrazio Salentino alla via Taranto n. 42, con domanda prot. n. 2886 del 21/03/2012, ha chiesto all'Ufficio Tecnico Comunale di attivare la procedura tesa ad ottenere la convocazione della conferenza, ex art. 8 D.P.R. 160/10, per il progetto di: Realizzazione di una struttura adibita per il ricovero max. 200 posti per cani, oltre al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente destinato a deposito attrezzi agricoli in locali per l'attività e laboratorio veterinario, nonché la sopraelevazione per la realizzazione di un alloggio da destinare al custode in località "Marcianti"- Fg. n. 37 P.IIe n. 393 - 395 - 399 - 453 - San Pancrazio Salentino (BR) - su area ricadente secondo le previsioni del P.R.G. in zona E2, Zone a Parco Agricolo Produttivo, poiché il progetto presentato, costituito da Relazione tecnica ed unico elaborato tecnico contenente: stralcio di P.R.G., aerofotogrammetria, planimetria catastale, particolare corografia della zona, pianta piano terra esistente e di progetto, pianta piano primo di progetto, sezioni, prospetto, planimetria box canile, prospetti e sezioni box canile, è in contrasto con lo strumento urbanistico in vigore.

La proposta progettuale è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistici: sup. lotto: mq. 20.813; superficie struttura esistente: mq. 99; volume esistente: mc. 297; volume da realizzare al piano primo: mc 297. Superficie complessiva per box canile: sup. coperta a max mt. 2.30: mq. 496; sup. coperta con pensilina: mq. 400; superficie scoperta: mq. 496. Superficie da cedere per urbanizzazioni secondarie: mq. 680.

L'intervento prevede il recupero del manufatto esistente mediante la previsione al piano terra di servizi a supporto dell'attività quali accettazione, laboratorio veterinario, infermeria-degenza, stoccaggio mangimi, deposito sostanze chimiche, spogliatoio, al primo piano è prevista l'abitazione del custode-imprenditore. Il canile è suddiviso in due lotti: un primo, costituito da n. 32 box di mq. 6 di cui 3 scoperti per la custodia di tre cani massimo; un secondo, costituito da n. 40 box di mq. 30 di cui mq. 10 chiusi, all'aperto, con pensilina per un numero massimo di 5 cani.

Nell'unica conferenza di servizi del 2 luglio 2012 sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla vigente normativa di seguito riportati:

A - Regione Puglia - Assessorato Alla Qualità Del Territorio - Servizio Urbanistica - AOO\_079 DEL 26.06.2012-0006632, trasmessa mezzo fax acclarata al prot. n. 6382 del 27.06.2012, con la quale, tra l'altro, pronuncia: "...questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in questione finalizzato alla eliminazione del randagismo a tutela della pubblica incolumità, come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali, a condizione della cessione gratuita

all'Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici come innanzi individuate.”

B - ASL BR/1 - Settore Randagismo- Dott. Pietro ZIZZI Dirigente del Servizio Veterinario esprime parere favorevole sul progetto. A riguardo ricorda quello che è prescritto dalla L.R. n. 4 del 25.02.2010 che all'art. 45 testualmente recita: “Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute”. Procede, altresì, a puntualizzare modificando di proprio pugno alcuni aspetti sanitari riportati la Relazione tecnica che di conseguenza viene sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.

C - Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1 - Dipartimento di Prevenzione - Brindisi - Dott.ssa PALMA Maria Assunta Responsabile - esprime parere favorevole.

D - Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'arch. Cosimo STRIDI, in qualità di Responsabile dell'ufficio tecnico, esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che, preventivamente al rilascio del permesso di costruire sia acquisito l'Atto autorizzativo della Provincia di Brindisi - Settore Tecnico e Pianificazione Territoriale - ai sensi degli artt. n. 90 - 94 comma 1° del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. considerato che in progetto si prevede anche una sopraelevazione e che la recinzione sia realizzata in ossequio alle disposizioni sancite dall'art. 92 del Regolamento Edilizio Comunale.

Tenuto conto che il verbale di conclusione della Conferenza di Servizi è stato pubblicato Pretorio per 30 gg. consecutivi e precisamente dal 02/07/2012 al 01/08/2012 senza osservazioni.

A seguito dell'esito favorevole da parte del Consiglio Comunale, verrà effettuata la pubblicazione per 20 gg. consecutivi oltre che all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet e mediante manifesti, anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia così come previsto dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica Arturo Rovito;

VISTO il progetto presentato dal Sig. FANULI Cosimo in qualità di amministratore Unico dell'Oasi Salentina s.r.l. con sede in San Pancrazio Salentino alla via Taranto n. 42, per la Realizzazione di una struttura adibita per il ricovero max. 200 posti per cani, oltre al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente destinato a deposito attrezzi agricoli in locali per l'attività e laboratorio veterinario, nonché la sopraelevazione per la realizzazione di un alloggio da destinare al custode in località “Marcianti”- Fg. n. 37 P.IIe n. 393 - 395 - 399 - 453 - San Pancrazio Salentino (BR) - su area ricadente secondo le previsioni del P.R.G. in zona E2 Zone a Parco Agricolo Produttivo

VISTO l'esito favorevole del verbale della Conferenza di Servizi, datato 02/07/2012, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere espresso dalla “2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Consultiva - Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente” nella seduta del 26/10/2012;

PRESO ATTO della pubblicazione dell'avviso di approvazione del progetto e di deposito ai fini di

eventuali osservazioni sul sito istituzionale del Comune;

VISTO lo schema di convenzione;

VISTO il DPR 20/10/1998, n. 447, come modificato dal DPR 7/12/2000, n. 440 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 07/09/2010, n. 160;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27/11/2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011 punto 8;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati sul resoconto integrale del verbale della seduta;

ATTESO che risulta necessario conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità al fine di rispettare le scadenze del rilascio del provvedimento unico;

Si allontanano i Consiglieri Moscatelli e Screti.

Consiglieri presenti n. 11 assenti 6 (Scarpello, Totaro, Melechi, Screti, Moscatelli e Gravili), con n° 10 voti favorevoli su 11, contrari 1 (Gennaro), astenuti nessuno.

DELIBERA

1. DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. PRENDERE ATTO del verbale della Conferenza di Servizi del 02/07/2012, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al progetto presentato dal Sig. FANULI Cosimo in qualità di amministratore Unico dell'Oasi Salentina s.r.l. con sede in San Pancrazio Salentino alla via Taranto n. 42, per la: Realizzazione di una struttura adibita per il ricovero max. 200 posti per cani, oltre al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato esistente destinato a deposito attrezzi agricoli in locali per l'attività e laboratorio veterinario, nonché la sopraelevazione per la realizzazione di un alloggio da destinare al custode in località "Marcianti"- Fg. n. 37 P.IIe n. 393 - 395 - 399 - 453 - San Pancrazio Salentino (BR) - su area ricadente, secondo le previsioni del P.R.G., in zona E2 Zone a Parco Agricolo Produttivo;

Di dare atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati e documenti:

Progetto Urbanistico

- Tavola Unica;

- Relazione tecnica.

3. APPROVARE, definitivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la variante urbanistica limitatamente alla zona oggetto dell'intervento proposto nel suo insieme, tipizzandosi l'area interessata in Zona "D" - zona industriale esistente - individuata catastalmente al Catasto Terreni al Fg. n. 37 P.IIe n. 393 - 395 - 399 - 453 - San Pancrazio Salentino (BR) - su area ricadente, secondo le previsioni del P.R.G., in zona E2 Zone a Parco Agricolo Produttivo secondo quanto riportato nelle tavole progettuali;

4. APPROVARE lo schema di convenzione, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. STABILIRE che il rilascio del permesso di costruire/atto unico autorizzatorio, relativo alla realizzazione delle opere in progetto comporta la corresponsione di:

a) un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato ai sensi degli articoli 16 e 19 del DPR 380/2001, che ai fini del calcolo degli oneri riferito alle tabelle parametriche regionali attualmente in vigore, tanto per le opere di urbanizzazione primaria quanto per quelle di urbanizzazione secondaria;

b) un contributo afferente il costo di costruzione stabilito in una quota pari al 5% del costo documentato di costruzione, così determinato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 380/2001 e dall'art. 36 della L.R. n. 6/79;

6. MONETIZZARE le aree destinate a standard, ex D.M. 1444/68 art. 5 comma 1, secondo gli importi come quantificati dall'ufficio tecnico;

7. STABILIRE, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che l'atto unico autorizzatorio deve essere ritirato entro un anno dall'esecutività della presente deliberazione e che l'intervento deve terminare entro tre anni dall'inizio dei lavori a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio;

8. DICHIARARE l'entrata in vigore della presente variante con la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di deposito della stessa e contemporaneo deposito in segreteria comunale della presente delibera e di tutti gli atti relativi alla variante e al progetto;

9. STABILIRE che, in caso di mancata realizzazione dell'opera nei termini di efficacia temporale del permesso di costruire, definiti dall'art 15 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. nonché il mancato rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4, l'area, oggetto della presente variante urbanistica, ritorna alla destinazione urbanistica precedente e costituente condizione risolutiva con contestuale cessazione degli effetti della variante urbanistica in oggetto;

10. DEMANDARE gli atti conseguenziali alla presente deliberato all'Ufficio SUAP Comunale e all'Ufficio di Segreteria, ognuno per le proprie competenze, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, così come indicato al punto 8 degli indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale del 22.11.2011 n. 2581 e con le relative spese della ditta richiedente nonché sul sito istituzionale del Comune;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

